

ROMA



Protocollo RC n. 9847/19

Deliberazione n. 28

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2019

VERBALE N. 20

Seduta Pubblica del 29 marzo 2019

Presidenza: STEFÀNO

L'anno 2019, il giorno di venerdì 29 del mese di marzo, alle ore 12,07 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 12 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Enrico STEFÀNO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 13,20 - il Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, Di Palma Roberto, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano, Seccia Sara, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Diaco Daniele, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Montella ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Bergamo Luca e gli Assessori De Santis Antonio, Frongia Daniele, Gatta Margherita, Lemmetti Gianni e Meleo Linda.

(OMISSIS)

Pertanto lo stesso Presidente invita il Consigliere Carlo Maria Chiossi, ad entrare in Aula e a prendere posto nei banchi dell'Assemblea.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14,04 – risulta presente anche l'On.le Sindaca.

(OMISSIS)

A questo punto assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

(OMISSIS)

40^a Proposta (Dec. G.C. n. 14 del 27 marzo 2019)

Adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dall' articolo 1 della legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Premesso:

- Che l'articolo 6 "Definizione agevolata delle controversie tributarie" del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, prevede al comma 16, la possibilità per ciascun ente territoriale, di stabilire entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al predetto articolo alle controversie tributarie pendenti in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale;
- Che ai sensi del citato articolo 6, commi 1 e 4, del D.L. n. 119/2018, le controversie tributarie definibili sono quelle aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, e anche a seguito di rinvio, in cui il ricorso in primo

grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del predetto decreto, vale a dire entro il 24 ottobre 2018 e per le quali il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata;

- Che l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi e il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% del tributo, in funzione del grado del giudizio pendente e dell'esito delle pronunce giurisdizionali, così come specificato all'articolo 6, del citato D.L. n. 119/2018;
- Che, ai fini della definizione delle controversie, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, entro il 31 maggio 2019, è tenuto a presentare una domanda di ammissione alla definizione agevolata, distintamente per ogni atto impugnato, esente dall'imposta di bollo e al versamento degli importi dovuti, con riferimento a ogni singolo atto impugnato;
- Che ai sensi del comma 6 dell'articolo 6 del D.L. n. 119/2018, il versamento degli importi dovuti deve essere effettuato in unica soluzione per importi fino a mille euro, mentre nel caso in cui gli importi dovuti superino i mille euro, è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali, scadenti il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno, a partire dal 2019, con applicazione sulle rate successive alla prima degli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda;
- Che, ai sensi del comma 7 del richiamato articolo 6 del D.L. n. 119/2018, nel caso in cui le somme interessate dalle controversie "definibili" sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3 del predetto D.L. n. 119/2018;
- Che le controversie "definibili" non sono automaticamente sospese, ma possono esserlo su richiesta del contribuente al giudice, mediante presentazione di dichiarazione specifica di volersi avvalere delle disposizioni dell'articolo 6 del D.L. n. 119/2018;
- Che, come precisato nell'articolo 6, comma 11, del D.L. n. 119/2018, per le controversie "definibili" sono sospesi per nove mesi i termini per impugnare le pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per presentare controricorso, che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019;
- Che, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del D.L. n. 119/2018, entro il 31 luglio 2020 va notificato al contribuente l'eventuale diniego della definizione agevolata, impugnabile entro 60 giorni.

Considerato:

- Che la definizione agevolata consente a Roma Capitale di deflazionare il contenzioso in essere, di recuperare in tempi brevi risorse economiche e personale qualificato, attualmente ivi impegnato, con evidenti benefici in termini di economicità dell'azione amministrativa, nonché di consolidare la pretesa tributaria nei confronti dei ricorrenti, potendo nel contempo pacificare liti che si protraggono da molti anni;

- Che per il debitore l'adesione alla definizione agevolata comporta la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito e, ove ricorrono le condizioni prescritte dal legislatore, di beneficiare di una rateizzazione dei pagamenti.

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997;

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni, dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e successive modificazioni;

Considerato che in data 26 marzo 2019, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, quale responsabile, ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F to: S. Cervi";

Che in data 26 marzo 2019 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: S. Cervi"

Che in data 26 marzo 2019 il Ragioniere Generale (ad interim) ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Corselli";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Per i motivi esposti in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

- di aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge n. 136 del 17 dicembre 2018;

- di stabilire l'applicazione delle disposizioni di cui al predetto articolo 6 del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte Roma Capitale, per quanto attiene gli atti impositivi aventi ad oggetto l'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e il canone iniziative pubblicitarie (CIP); il Gestore AMA S.p.A, per quanto attiene gli atti impositivi aventi ad oggetto il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e la tassa sui rifiuti (TARI).
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

La Segreteria Generale comunica che la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta del 28 marzo 2019, ha espresso parere favorevole.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita, pertanto, l'Assemblea a procedere, mediante sistema elettronico, alla votazione del presente provvedimento.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità, con il voto favorevole dei seguenti n. 24 Consiglieri:

Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, Calabrese, Catini, Chiossi, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guerrini, Iorio, Pacetti, Penna, Stefano, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 28.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
E. STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 5 aprile 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19 aprile 2019.

Li, 5 aprile 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: S. Baldino